



Comune di Porto Tolle

PROVINCIA DI ROVIGO
45018 – PIAZZA CICERUACCHIO, 09
TEL.0426/394471/FAX 0426/394480
Cod. fisc. 00201720299

**COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE**

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale

**Accertamento ed applicazione delle sanzioni
amministrative del regolamento ed alle ingiunzioni
del sindaco/dirigente**



Comune di Porto Tolle

Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale
Accertamento ed applicazione delle sanzioni amministrative
Del Regolamento ed alle ingiunzioni del sindaco /dirigente

SOMMARIO

TITOLO I° - POLIZIA URBANA

- Capo 1 → Disposizioni generali
- Capo 2 → Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale
- Capo 3 → Disciplina delle acque Pubbliche e del suolo Pubblico
- Capo 4 → Nettezza dei centri abitati
- Capo 5 → Decoro dei centri abitati
- Capo 6 → Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
- Capo 7 → Quietè Pubblica
- Capo 8 → Norme di sicurezza negli abitati
- Capo 9 → Disposizioni annonarie per gli esercizi Pubblici
- Capo 10 → Disposizione per i mestieri girovaghi
- Capo 11 → Manifestazioni con cortei
- Capo 12 → Disposizioni sulla balneazione
- Capo 13 → Mantenimento, protezione e tutela degli animali

TITOLO II° - POLIZIA RURALE

- Capo 1 → Proprietà e furti campestri
- Capo 2 → Pascoli
- Capo 3 → Strade ed acque

TITOLO III° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Capo 1 → Degli illeciti ed accertamento ed applicazione delle sanzioni amministrative del Regolamento ed alle ingiunzioni del sindaco /dirigente
- Capo 2 → Disposizioni finali

POLIZIA URBANA

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 1 - Disposizioni generali

➤ Articolo 1 **POLIZIA URBANA**

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

➤ Articolo 2 **VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali di Polizia Municipale sono disciplinati da apposito Regolamento Comunale predisposto sulla base di quanto disposto dalla specifica normativa regionale .

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

➤ Articolo 3 **ORDINANZE SINDACALI**

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

➤ Articolo 4 **ORDINI VERBALI**

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria

➤ Articolo 5 **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate al Comune.

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 2 – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

➤ Articolo 6 **COMPORAMENTI VIETATI**

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi – passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine – sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori di rifiuti;
- m) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) ostruire con veicoli o altro spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 7 **ALTRE ATTIVITA' VIETATE**

1) A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, latterizzi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2) Il Funzionario, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie e zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO I° POLIZIA URBANA **CAPO 3 - Disciplina delle acque Pubbliche e del suolo Pubblico**

➤ Articolo 8 **INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE**

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinato oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202,216,218,227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene Sanità Pubblica e Veterinaria e del Regolamento degli scariche delle pubbliche fognature.

➤ Articolo 9 **DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al 1° comma, occorre anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale.

➤ Articolo 10 **OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, nonché da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde, al termine dell'occupazione.

➤ Articolo 11 **OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO**

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 12 **CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo ed ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso per occupare il suolo pubblico presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale. L'Autorità Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

La domanda deve essere presentata su carta semplice.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 13 **SCARICO DI ROTTAMI, DETRITI E RIFIUTI**

E' vietato scaricare rottami, detriti e rifiuti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare dispersione o polvere .
Salvo quanto previsto dalla normativa specifica (decreto Ronchi).

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 14 **COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA AREA PUBBLICA**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché a esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 15 **INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, PENSILINE E SIMILI**

Per l'installazione di tende solari, pensiline e simili che sporgono dalle facciate prospicienti il suolo pubblico , è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dagli altri Regolamenti comunali in materia .

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate dai Regolamenti comunali innanzi richiamati potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse con autorizzazione della competente Autorità comunale.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 16 **INSTALLAZIONE DI VETRINE**

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i titolari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la collocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 17 **LUMINARIE**

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Comune l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I titolari sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei titolari che promuovono l'iniziativa.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4.80 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 18 **ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

Per decorare le strade comunali e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tali addobbi, drappi e festoni dovranno comunque essere ancorati e posizionati in maniera tale da non provocare pericolo e ingombro al pubblico passaggio.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni a fittoni, pali della luce e su suolo pubblico, ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 19 **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla Legge Regionale 25.06.1999 n. 12 e dal Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 17 del 29/01/2003.

➤ Articolo 20 **MERCATI DI GENTE D'AFFARI**

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

➤ Articolo 21 **PROIEZIONI, AUDIZIONI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE**

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

➤ Articolo 22 **INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, compresa la somministrazione di cibi e bevande, potrà essere consentita, previa acquisizione della disponibilità dell'area, solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dalla normativa vigente per il Commercio.

In ogni caso, la concessione di cui sopra non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 23 **DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali sostanze di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 24 **COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., pure se provvisorie, devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed all'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, rispettando la normativa vigente nonché tutte le condizioni specificatamente riportate nell'autorizzazione, garantendo la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese le condutture, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura dei tetti, ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

➤ Articolo 25 **OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI**

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata dal presente regolamento e dal Regolamento Tosap e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate ed in specifico: **vedi planimetria allegata**

➤ Articolo 26 **OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI**

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in bollo, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- 2) Accertato che nulla osti, l'Ufficio Polizia Municipale concede l'autorizzazione e nello stesso tempo richiederà il pagamento della T.O.S.A.P., se dovuto.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 27 **OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA**

- 1) L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste del Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2) Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 28 **OCCUPAZIONI PER COMIZI E RACCOLTA FIRME**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 15 comma 3.. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 4 - Nettezza dei centri abitati

➤ Articolo 29 **DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico , soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

➤ Articolo 30 **OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE**

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

➤ Articolo 31 **DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI**

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

➤ Articolo 32 **PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE**

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 33 **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE**

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze , immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 34 **TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per utilità delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 35 **SGOMBERO DELLA NEVE**

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 36 **DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 37 **DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE**

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 38 **PULIZIA DELLE VETRINE**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, purché non venga intralciata la libera circolazione e l'incolumità di cose e persone.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 39 **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dell'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nelle terrazze, nei poggiali e nei cortili, anche se privati, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

➤ **Articolo 40 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O MATERIALE PUBBLICITARIO**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario .

E' inoltre vietata la distribuzione di materiale pubblicitario mediante apposizione sui veicoli.

➤ **Articolo 41 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ **Articolo 42 ORINatoi E LATRINE**

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 5 - Decoro dei centri abitati

➤ **Articolo 43 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI**

I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione l'edificio ed ogni pertinenza dello stesso.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere.

Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento, purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, l'Autorità comunale può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 44 **COLLOCAMENTO DI CARTELLI, ISCRIZIONI, TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Prima di collocare monumenti, targhe, lapidi commemorative o urne floreali lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di qualsiasi altro Regolamento al riguardo.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 45 **ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' prescritto che le aree di giardino intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 46 **DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

E' inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere se non specificatamente autorizzati.

Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità comunale, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Comune provvederà d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 47 **LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni esteriormente alle finestre, ai terrazzi e ai balconi, qualora posti in corrispondenza della diretta perpendicolare della pubblica via o piazza.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 48 **SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI**

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni poste direttamente sulla pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 49 **BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI**

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 50 **PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti in difformità dalle modalità prescritte dal gestore del servizio pubblico di raccolta in merito alla raccolta differenziata.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 51 **VASCHE E FONTANE**

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 52 **VIALI E GIARDINI PUBBLICI**

Fermi restando tutti i divieti e le prescrizioni di cui al vigente Regolamento del Verde Pubblico e privato, nei viali e giardini pubblici è altresì vietato:

- a) l'uso, nelle parti riservate ai soli pedoni, di veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
- b) l'uso dei medesimi veicoli od animali al di fuori delle parti riservate ai pedoni in caso di terreno bagnato o fangoso;
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo preventiva autorizzazione;
- g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- i) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- j) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Possono essere autorizzate, previo parere dell'Ufficio Ambiente comunale o dell'Autorità idraulica competente, qualora si tratti di "Alveo" o "Zone di pertinenza fluviale", su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico.
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale.
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- h) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- i) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 53 **ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'**

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 54 **RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

E' facoltà del Comune prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate.

Le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi nel rispetto della specifica normativa edilizia e deve seguire le indicazioni impartite dalla Commissione Edilizia.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 6 – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

➤ Articolo 55 **DIVIETI**

1) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare la aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Funzionario competente.

3) Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 56 **DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO**

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4) Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 7 – Quietè pubblica

➤ Articolo 57 **INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 58 **ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE**

Salvo quanto è previsto dal T.U.L.P.S. e da altre disposizioni di legge, non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Ad esclusione delle zone aventi, nel vigente Piano Regolatore Generale, destinazione produttiva o salvo speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, o i competenti uffici della Provincia attraverso le strutture dell'A.R.P.A., su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e, avvalendosi della competente A.U.S.L. (valutazione sanitaria) e/o della competente A.R.P.A. (valutazione tecnica), promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 59 **ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE**

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 22.00 dei giorni feriali.

- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, laboratori di pasticceria, ed esercizi similari dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiale e di cose nonché nell'uso di impianti di condizionatori d'aria;
- 4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 5165 a €.500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 60 CANTIERI EDILI, STRADALI ED AFFINI**

In prossimità di abitazioni, l'uso dei martelli e scalpelli e altre apparecchiature similari azionate meccanicamente o elettricamente, come pure l'uso di ruspe scavatrici o di altre macchine operatrici in genere, azionate da motori a scoppio, deve essere limitato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse, il Responsabile del Servizio interessato, con proprio provvedimento, può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni e orari diversi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore regolarmente omologato.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 61 MACCHINE AGRICOLE E PER GIARDINAGGIO**

L'uso di macchine per giardinaggio, azionate da motore a scoppio, è soggetto alle norme di utilizzo e di omologazione stabilite dal precedente articolo.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione si intendono in ogni caso autorizzate, fermo restando il rispetto del riposo notturno soprattutto quando si tratti di attività di cura di parchi e giardini pubblici e privati in contiguità con i centri ed i nuclei abitati.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 62 IMPIANTI DI MACCHINARI**

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni, qualora non rientrino nelle attività compatibili con la residenza, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale, fermo restando il rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, ai sensi del DPR 447/98 e succ. mod. ed int. e dovrà comunque osservare, oltre alle specifiche prescrizioni derivanti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività (AUSL, ARPA, VV.F. ecc.), le seguenti prescrizioni di carattere generale:

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è data restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 63 **PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI**

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

➤ Articolo 64 **FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI**

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 65 **RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI**

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 66 **LAVORI OCCASIONALI**

Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori murari di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, nei soli giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

In caso di comprovata necessità, l'Autorità comunale può rilasciare l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 67 **USO DI STRUMENTI SONORI**

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori con caratteristiche di costruzione e di emissione sonora in difformità dalla vigente normativa in materia.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 68 CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI**

Dalle ore 20 alle ore 8, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 69 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 70 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15.30 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornalieri o altri comunicati.

Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Municipale.

I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 71 DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI**

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 72 SUONO DELLE CAMPANE**

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 73 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI**

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non arrechino disturbo alla pubblica quiete.

All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 74 **NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI****

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 15.30 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 75 **CAROVANE DI NOMADI****

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali e previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 8 - Norme di sicurezza negli abitati

➤ **Articolo 76 **ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI****

Nei centri abitati e nelle immediate vicinanze è vietato accendere fuochi liberi.

Nei giardini, nei cortili e nei terrazzi è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

E' inoltre vietato accendere fuochi anche fuori dei centri abitati dal 1 Aprile al 30 Settembre.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ **Articolo 77 **SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI****

Chiunque produca, venda o detenga materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi deve essere munito di tutte le necessarie autorizzazioni e deve comunque adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire sia la pubblica incolumità che la tutela di beni e dell'ambiente.

Il titolare di cui sopra è tenuto inoltre a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi e in particolare dovranno essere eseguiti prontamente tutti gli interventi e gli accorgimenti prescritti dalle competenti autorità.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 78 **DETEZIONE DI COMBUSTIBILI NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI**

Nei locali interrati degli edifici residenziali è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici a condizione che gli stessi abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, i quali, si configurano anche come stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei locali interrati e seminterrati verso gli spazi pubblici, devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di sostanze infiammabili.

Nei sottotetti sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 79 **ACCATASTAMENTO NEI CORTILI DI COMBUSTIBILI, MATERIALI ESPLOSIVI COMUNQUE PERICOLOSI**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 80 **FORNI O FUCINE**

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

La installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 81 **USO DI FIAMMA LIBERA**

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 82 **ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione del Comune, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 83 **ANIMALI PERICOLOSI**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche in caso di animali addomesticati.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 84 **STRUMENTI DA TAGLIO**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire pericolo o danno ai passanti.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 85 **TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 86 **TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ**

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture dei contenitori per qualsiasi motivo.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 87 **SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico e quando non assoggettabili a precise normative in materia di sicurezza dei cantieri, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 88 **MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento e ristagno di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 89 **MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 90 **SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE**

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro e dell'Azienda Sanitaria Locale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 91 **MATERIALE DI DEMOLIZIONE**

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi soggetti al pubblico passaggio, sia da ponti di servizio che dall'interno degli edifici, i materiali di demolizione od altro senza prescritta autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni in essa contenute.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 92 **INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE E ALTRO**

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e qualunque altro manufatto installato sugli edifici dovranno essere bene e solidamente assicurate in modo da garantire la stabilità e da evitare pericolo per la pubblica incolumità.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ed altro idoneo mezzo.

SANZIONE PREVISTA €

60,00

➤ Articolo 93 **RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne e simili devono essere dotati di sponde munite di parapetto.

Le bocche devono avere uno sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti, o materiali qualsiasi che comunque possano essere causa di contaminazione delle acque.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 94 **ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE**

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccezione, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 95 **TRATTAMENTI CON PRESIDII SANITARI NEI CENTRI ABITATI**

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente regolamento comunale d'igiene. In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli. Ogni trattamento va preventivamente concordato con il competente Dipartimento di Igiene e reso noto alle persone potenzialmente esposte tramite cartelli con congruo anticipo rispetto al trattamento stesso.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 9 - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

➤ Articolo 96 **ORARI DEGLI ESERCIZI**

I titolari di attività commerciali e di esercizio pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

➤ Articolo 97 **DISCIPLINA ED ESPOSIZIONE DEI PREZZI**

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi nelle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno dei negozi (art. 38 legge 11 giugno 1971 n. 426 D.M. 375/88) in modo chiaro e ben visibile (art. 59 D.M. 04.08.1988 n. 375).

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

➤ Articolo 98 **PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 99 **VENDITA E SCORTA DELLE MERCI**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci disponibili e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 100 **VENDITA DEL PANE**

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, ai sensi dell'art.23 della legge 4/7/67 n.580, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 101 **VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI**

Senza la prescritta autorizzazione del Comune, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita, ecc..

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 102 **MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 103 **ESALAZIONI DI MERCE**

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e con rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 104 **TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 105 **REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA**

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 106 **APERTURA O TRASFERIMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI**

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 107 **USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE**

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deroghe autorizzate.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 10 - Disposizione per i mestieri girovaghi

➤ Articolo 108 **ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI**

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
Ai sensi dell'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il mestiere di ciarlatano è vietato.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 109 **LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI**

I lustrascarpe dovranno dotarsi di apposita autorizzazione relativa all'occupazione dell'area pubblica, o ad uso pubblico, in cui svolgono la loro attività, dove sarà specificatamente indicata la località e la dimensione .
I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 110 **ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE**

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali, devono richiedere l'autorizzazione al Sindaco.
Sull'autorizzazione verranno indicati i musei, i monumenti e le gallerie che le guide saranno autorizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche autorizzate, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un cartellino o bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

➤ Articolo 111 **BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI**

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 oltre lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà pertanto stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 11 - Manifestazioni con cortei

➤ Articolo 112 **CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 113 **PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI**

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 12 – Disposizioni sulla balneazione

➤ Articolo 114 **BALNEAZIONE**

E' vietata la balneazione in fiumi e torrenti e bacini lacustri.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO I° POLIZIA URBANA
CAPO 13 – Mantenimento, protezione e tutela degli animali

➤ Articolo 115 **TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

- 1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2) E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 116 **PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

- 1) E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
- 2) E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
- 3) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 117 **DIVIETI SPECIFICI**

- 1) A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- 2) E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e servizie.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 118 **ANIMALI MOLESTI**

- 1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- 2) Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo di porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
- 3) Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 119 **MANTENIMENTO DEI CANI**

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sul suolo pubblico e/o aperto al pubblico di condurre i loro animali al guinzaglio in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell'altrui sicurezza e incolumità.

E' inoltre fatto obbligo di provvedere all'asportazione totale delle feci del loro animale dalla superficie delle aree pubbliche ed alla conseguente introduzione di queste in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta rifiuti..

Nelle aree verdi è vietato il passeggio dei cani in prossimità delle aree gioco attrezzate.

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile convenzionato .

Il girovagare dei cani da compagnia è consentito senza guinzaglio esclusivamente nelle aree opportunamente predisposte e segnalate dal Comune.

- 1) In base alla normativa vigente è obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
- 2) Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri.
- 3) Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza di terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
- 4) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene – illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
- 5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
- 6) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
- 7) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
- 8) In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza del Funzionario competente, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

POLIZIA RURALE

**TITOLO II° POLIZIA RURALE
CAPO 1 - Proprietà e furti campestri**

➤ Articolo 120 **INGRESSO NEL FONDO ALTRUI**

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggragato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 121 **ALBERI E SIEPI**

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliato i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Qualora si tratti di alberi censiti dal Comune tra le preesistenze arboree di pregio, gli interventi di cui sopra andranno comunque autorizzati dall'Ufficio Ambiente comunale secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 122 **ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO**

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

E' vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 123 **SPIGOLATURA**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

➤ Articolo 124 **RACCOLTA FRUTTI CADUTI**

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

SANZIONE PREVISTA € 60,00

TITOLO II° POLIZIA RURALE
CAPO 2 - Pascoli

➤ Articolo 125 **PASCOLO ABUSIVO NEI FONDI PRIVATI**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 126 **PASCOLO LUNGO LE STRADE**

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 127 **BESTIAME INCOSTUDITO**

E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi Comunali, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 128 **RECINZIONI DEI FONDI**

Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti dovuti allo sbandamento del bestiame.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

TITOLO II° POLIZIA RURALE
CAPO 3 - Strade e acque

➤ Articolo 129 **STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA**

E' vietato di condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti veicoli e macchine agricole .

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 130 **CONDOTTI E PONTI**

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 131 **DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE**

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 132 **ATTI VIETATI**

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio e l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti, o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 133 **PULIZIA STALLE**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle areate ed in buono stato di costruzione; inoltre deve essere tenuto pulito da sterco e altre materie.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 134 **GRONDE PER ACQUA PIOVANA**

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade. Qualora l'allontanamento delle acque di pioggia avvenga attraverso fossi stradali, questi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, anche attraverso opere, a carico del titolare degli scarichi effettuati. Qualora i fossi o la rete idraulica circostante le aree drenate non si dimostrino sufficienti a contenere la portata delle acque meteoriche di dilavamento allontanate da superfici impermeabilizzate, dovranno essere previste e realizzate a carico del titolare degli scarichi idonee vasche di laminazione a rilascio controllato. La dimensione e la tipologia di tali manufatti dovrà essere concordata preventivamente con l'Autorità Idraulica competente ed autorizzata secondo le procedure previste in materia edilizia.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 135 **CORTILI ED AIE**

I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..
Per l'allontanamento di acque meteoriche di dilavamento pluviale vale quanto espresso dall'articolo precedente.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 136 **PULIZIA DELLE CASE COLONICHE**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili e depositi di combustibile nè con la stalla.
E' vietato ammuccchiare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 137 **CONCIMAIA**

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

➤ Articolo 138 **TRATTAMENTI CON PRESIDII SANITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo, valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio , strade, persone, animali domestici o veicoli.

Ogni trattamento deve essere preventivamente reso noto alle persone potenzialmente esposte.

SANZIONE PREVISTA € 51,65

DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO III° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1 - Degli illeciti e relative sanzioni

➤ Articolo 139 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

➤ Articolo 140 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

➤ Articolo 141 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando Polizia Municipale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

➤ Articolo 142 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato ;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

➤ Articolo 143 MODALITA' DI ACCERTAMENTO ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili e urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

➤ Articolo 144 DEFINIZIONI

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze e ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di settore.

I dirigenti e i responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

➤ Articolo 145 **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

➤ Articolo 146 **SOGGETTI ACCERTATORI**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

➤ Articolo 147 **PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO**

La violazione di una norma di un regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione,
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

➤ Articolo 148 **RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

➤ Articolo 149 **COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE**

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con il riferimento all'art. 107 del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

➤ Articolo 150 **TERMINI PER L'AMMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689**

L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

➤ Articolo 151 **DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI**

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti in allegato (n.b.: la tabella allegata fa riferimento, a titolo esemplificativo, solo ad alcune ipotesi sanzionatorie).

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore Isee è inferiore a (...) e la sanzione sia pari o superiore allo stesso diviso per (...).

➤ Articolo 152 **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

➤ Articolo 153 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del rd 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto (verificare statuto).

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto (verificare statuto).

Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n 689 e alla legge regionale (...)

➤ Articolo 154 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 126 e 127 del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed abroga i Regolamenti precedenti non conformi alla vigente normativa nonché le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Approvato con delibera del Commissario Straordinario N° 148 del 14/05/2003.